

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di preallarme sul territorio regionale, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi previsti a decorrere dal 1° febbraio 2019.

DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. In conseguenza dello stato di preallarme, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:
 - a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;
 - b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
 - c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) l'applicazione dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai tecnici della Protezione civile della Regione, operanti per la realizzazione dei primi interventi urgenti;
 - e) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dal 31 gennaio 2019 e per tutta la durata dell'emergenza, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della L.R. n. 64/1986;
 - f) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle

medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986.

g) il rimborso ai Comuni e alle Associazioni delle spese sostenute per il vitto ai volontari di protezione civile impegnati nel contesto emergenziale, per le spese di pedaggi autostradali e di carburante sostenute per il funzionamento dei mezzi e delle attrezzature utilizzati nel contesto emergenziale

h) il rimborso ai Comuni e alle Associazioni per le spese di carburante sostenute per il funzionamento dei generatori, nonché i pedaggi autostradali e le spese di carburante sostenute per il trasporto ed il funzionamento di tali attrezzature, ivi compresi i rimborsi ai Comuni della Regione che hanno messo a disposizione tali attrezzature ai Comuni colpiti.

2. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, è impegnata la spesa di Euro 120.000,00 a carico dei seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione degli eventi in atto:

- Euro 100.000,00.- per spese di investimento sul capitolo 64000 delle uscite (U.2.02.01.09.14 - opere per la sistemazione del suolo) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera a) alla lettera d), del presente provvedimento;
- Euro 5.000,00.- per spese correnti sul capitolo 15000 (U 1.03.01.02.000 - altri beni di consumo) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera a) alla lettera c), del presente provvedimento;
- Euro 5.000,00.- per spese correnti sul capitolo 15002 delle uscite (codice SIOPE 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera f) alla lettera h), del presente provvedimento;
- Euro 5.000,00.- per spese correnti sul capitolo 15003 delle uscite (codice SIOPE 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera f) del presente provvedimento;
- Euro 5.000,00.- per spese correnti sul capitolo 15005 delle uscite (codice SIOPE 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private), che si istituisce con il presente provvedimento all'interno della missione 11 - Soccorso civile - Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali - Titolo I - Spese ordinarie- Correnti, avente denominazione "Spese correnti per interventi relativi alle più immediate esigenze di protezione civile in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza (art. 9, 2° comma, LR 64/86) - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private", a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera f) alla lettera h), del presente provvedimento.

3. Di dare atto che la spesa pari ad Euro 3.000,00.- relativa agli oneri straordinari sul capitolo 16041 delle uscite (codice SIOPE 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione), è posta a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte con la deliberazione della Giunta regionale 176/2018.

4. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

- Allerta regionale n. 4/2019 di data odierna diramato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione, conseguente all'avviso meteo di criticità idrogeologica e di criticità idraulica emesso dal Centro Funzionale decentrato il 31 gennaio 2019 alle ore 12.10, contenente gli scenari di criticità previsti per fenomeni di piogge intense, vento forte, neve abbondante, acqua alta e mareggiate in particolare sulle zone di allertamento B della Regione Friuli Venezia Giulia, a partire dalle ore 6.00 del 1° febbraio 2019 e fino alle ore 12.00 del 3 febbraio 2019;

- decreto di data odierna con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato lo stato di preallarme sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 1° febbraio 2019 e fino alla revoca, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 4/2019 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;

- D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres.

Motivazione

La previsione di cui all'allerta regionale n. 4/2019, comportante l'adozione della fase operativa di preallarme, configura il possibile verificarsi sull'intero territorio regionale di scenari di criticità, richiedendo il tempestivo intervento dei tecnici della Protezione civile della Regione e dei volontari di protezione civile, che potranno essere attivati dalla Sala operativa regionale per attuare i primi ed urgenti interventi di assistenza alla popolazione, monitoraggio e messa in sicurezza dei territori dei Comuni colpiti. Potrà essere inoltre necessario intervenire con somma urgenza per il ripristino delle condizioni di normalità e per far fronte alle prime più urgenti necessità, quali, in particolare, l'effettuazione dei primi interventi di messa in sicurezza del territorio a salvaguardia della pubblica incolumità.

Risulta di conseguenza necessario autorizzare le relative spese a carico degli appropriati capitoli del bilancio del Fondo per la protezione civile per l'esercizio in corso, al fine di essere immediatamente operativi in caso di necessità.

Riferimenti normativi

1. legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
 - 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato

- guadagno giornaliero;
- 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;
 - 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile;
2. l.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
 3. legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
 4. art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE

dott. Riccardo Riccardi